

Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro (comuni di Travo e Rivergaro) emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 e ss. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni, che costituiscono indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P), hanno efficacia in tutta l'area e sono articolate in obiettivi di tutela e valorizzazione generali e in specifiche indicazioni relative alle invarianti di paesaggio (naturalistiche, antropiche e percettive).

Sono fatte salve le norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e quanto previsto dalla Parte II ("*Beni culturali*") del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativamente ai beni oggetto di tutela diretta e/o indiretta.

ART. 1 FINALITÀ E DELIMITAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI TUTELA

La finalità delle presenti norme è la tutela del paesaggio dell'area Monte Pillerone – Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Travo e Rivergaro, nella sua conformazione attuale quale risultato dell'azione antropica storicamente espressa attraverso attività legate prevalentemente agli ambiti agricoli.

L'area oggetto della presente disciplina, riconosciuta di notevole interesse pubblico per la pregnanza di valori paesaggistici dati da elementi naturalistici e storico-architettonici, è individuata nella Tav. 1.

All'interno della suddetta area, come indicato nella Tav. 1, sono individuate quattro zone corrispondenti a specifici ambiti di paesaggio: fluviale (1), agrario pedecollinare (2), naturale di collina (3), e agrario naturale di collina (4). Per ciascun ambito, e relativi sub-ambiti, la relazione tecnico-scientifica delinea le caratteristiche storiche del paesaggio, sia dal punto di vista ambientale sia antropico, evidenziandone i valori intrinseci, le tecniche e i materiali tradizionali da conservare e valorizzare.

ART. 2 OBIETTIVI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

1. (I) Deve essere conservata, tutelata e valorizzata l'integrità paesaggistica dell'area salvaguardando l'invariante relazionale costituita dal Castello di Montechiaro e il paesaggio circostante del Monte Pillerone, con particolare attenzione al mantenimento delle visuali privilegiate indicate nella Tav. 5, garantendo la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici, degli edifici o dei complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono luoghi di particolare interesse.

2. (I) Il paesaggio dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico, nella sua conformazione attuale, è il risultato di un'azione antropica storicamente espressa attraverso attività legate prevalentemente all'agricoltura. Pertanto, ai fini della conservazione di tale qualità paesaggistica, sono da sostenere interventi finalizzati a favorire le attività agricolo-produttive e le attività di promozione del territorio nei suoi valori culturali e paesaggistici.

3. (I) Deve essere promosso il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi degradati o caratterizzati dalla presenza di edifici ed elementi incongrui. Le modifiche dello stato dei luoghi di

tipo edilizio, vegetazionale e infrastrutturale devono risultare conformi agli obiettivi di valorizzazione paesaggistica degli ambiti e di continuità percettivo-visiva con il Castello di Montechiaro ed il Monte Pillerone.

4. (I) Nei processi di trasformazione si deve perseguire il mantenimento dell'assetto tradizionale dei luoghi nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, devono essere privilegiati la tutela, il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, geomorfologiche, vegetazionali, di antropizzazione e di uso agricolo consolidato, che costituiscono la peculiarità del territorio.

5. (I) Individuate le caratteristiche salienti da preservare, promuovere e valorizzare, la progettazione degli interventi, scaturendo dall'analisi del contesto circostante, verificando la percettibilità delle trasformazioni e il grado di interferenza con il tessuto preesistente e con il linguaggio architettonico tradizionale, deve essere rivolta anche al miglioramento della qualità paesaggistica,

6. (I) Deve essere privilegiato e incentivato il recupero degli edifici esistenti nella loro consistenza materica e non solo formale, anche qualora la disciplina di ambito consentisse la nuova edificazione.

7. (I) I rinvenimenti archeologici effettuati all'interno del territorio, la cui tutela è sottoposta alla normativa e alle disposizioni degli strumenti di pianificazione vigenti, costituiscono importante testimonianza dell'evolversi del rapporto uomo-paesaggio a partire dalle più antiche epoche preistoriche. Ne va pertanto incentivata la conoscenza, sia con la promozione di studi specifici e nuove indagini, sia attraverso l'ulteriore valorizzazione di quanto già realizzato in ambito di fruizione pubblica (Parco Archeologico di Travo, museo civico del Castello Anguissola di Travo). L'eventuale creazione di percorsi a carattere turistico deve prevedere l'illustrazione degli aspetti relativi all'utilizzo del territorio in età preistorica, protostorica e romana, sfruttando le testimonianze materiali visibili e percepibili fuori terra e sottolineando il legame tra le componenti ambientali del territorio e le scelte insediative dei diversi periodi.

ART. 3 SALVAGUARDIA DELLE INVARIANTI NATURALISTICHE

I successivi commi dettano la disciplina specifica relativa alle invarianti naturalistiche e alle relative componenti, quali habitat vegetazionali sia all'interno di spazi urbani sia rurali.

1. (I) Devono essere salvaguardati e valorizzati gli habitat vegetazionali esistenti in territorio rurale, potenziando la loro naturalità tramite interventi di riqualificazione ambientale.

2. (I) La continuità e integrità dei corsi d'acqua, delle loro sponde e della rete irrigua superficiale, nonché la vegetazione ripariale e le strade poderali che ne accompagnano il corso, devono essere salvaguardate al fine di preservarne la funzionalità idraulica, paesaggistica ed ecologica, garantendo al contempo la conservazione della struttura percettiva del paesaggio fluviale.

3. (I) La progettazione degli spazi aperti deve prevedere una sistemazione del verde coerente con i caratteri propri dei luoghi quali il paesaggio agrario storicizzato, i percorsi storici e le relative visuali, con particolare riferimento alla scelta della vegetazione da effettuarsi nell'ambito di un abaco delle specie autoctone (Allegato I). Tale abaco potrà essere aggiornato e integrato dagli strumenti urbanistici comunali.

4. (D) Sono da incentivare gli interventi necessari al mantenimento e allo sviluppo delle attività agricole, favorendo la conservazione degli impianti colturali arborei con valori tradizionali tipici della zona e delle superfici a prato, pascolo o seminativo, al fine di evitare il processo di rimboschimento.
5. (P) Non sono ammesse attività estrattive.

ART. 4 SALVAGUARDIA DELLE INVARIANTI ANTROPICHE

I successivi commi dettano la disciplina relativa alle invarianti antropiche e alle relative componenti – quali territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – alle dotazioni territoriali e al sistema infrastrutturale.

1. (P) Laddove consentiti dagli strumenti urbanistici comunali all'entrata in vigore della presente disciplina di tutela:
 - a) tutti gli interventi di **nuova edificazione** a carattere residenziale devono essere limitati ad interventi di completamento all'interno di aree già urbanizzate o urbanizzabili, comunque localizzati al di fuori dei centri storici e degli agglomerati e nuclei non urbani di interesse storico e devono mantenere un rapporto equilibrato con il costruito esistente, senza alterare in modo significativo le dimensioni dell'insediamento. Tali interventi sono ammissibili solo se non interferenti con le visuali e le valenze paesaggistiche e progettati nel rispetto delle direttive e prescrizioni definite nelle presenti disposizioni generali e di quelle relative ai singoli ambiti di appartenenza specificate all'art. 7;
 - b) in particolare gli interventi di **nuova urbanizzazione** devono essere oggetto di una progettazione unitaria, strettamente connessa all'ambito urbano di riferimento, che contempli ogni aspetto di tipo architettonico e di inserimento nel contesto paesaggistico, preservando la permeabilità delle visuali paesaggistiche, limitando l'infrastrutturazione viaria, privilegiando le collocazioni lungo le strade esistenti e garantendo l'integrazione paesaggistica delle opere di urbanizzazione primaria; l'attuazione e la realizzazione potrà avvenire per singoli stralci.
2. (P) Anche qualora consentiti dagli strumenti urbanistici comunali all'entrata in vigore della presente disciplina di tutela, gli interventi di nuova urbanizzazione e di nuova edificazione non devono comportare:
 - a) la crescita concentrica attorno ai nuclei storici, nelle varie conformazioni morfologiche individuate, qualora occluda la percezione dei nuclei stessi;
 - b) la conurbazione di più nuclei separati, tutelando i margini dei nuclei edilizi ancora integri, anche attraverso la salvaguardia del rapporto con gli elementi naturali circostanti;
 - c) nuove edificazioni, in prossimità delle linee di crinale, che alterino il profilo naturale per altezza e rapporto con il sito,
 - d) interventi edilizi finalizzati alla trasformazione degli insediamenti isolati di versante in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne l'originaria caratteristica puntiforme.
3. (D) Esaurite le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, eventuali **nuove edificazioni**, qualora consentite dai successivi strumenti urbanistici:

- a) devono essere collocate, salvo i casi di evidente e dimostrata impossibilità, in prossimità di nuclei edilizi esistenti, integrandosi con essi sotto il profilo paesaggistico, e in ogni caso senza che vengano realizzati nuovi insediamenti urbani e nuovi tracciati viari;
- b) al fine della valorizzazione e fruizione della qualità paesaggistica dei luoghi si potranno realizzare, nuove strutture di servizio alle attività ricettive destinate, ad esempio, alla ristorazione, al pernottamento, al maneggio ecc., anche non in adiacenza alle strutture esistenti;
- c) al fine di incentivare le attività legate all'agricoltura e all'allevamento e/o preservare quelle in essere si potranno realizzare strutture funzionali all'attività agro-silvo-pastorale privilegiando, in via prioritaria, aree di sedime degli edifici esistenti. I percorsi di accesso dovranno essere di tipo poderale (strato superficiale in ghiaia o terra battuta e larghezza non superiore a 3 m ad esclusione degli innesti con le strade principali).

4. (D) Gli **interventi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti**, devono essere progettati in relazione al necessario rispetto della qualità paesaggistica o al suo recupero in contesti degradati, ponendosi in aderenza ed assonanza con le forme strutturanti del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti. Compatibilmente con le pendenze prevalenti ed evitando l'adozione e il riferimento a tipi estranei alle tradizioni del luogo (ad esempio il villino), devono essere privilegiate le tipologie in linea, specialmente nell'edificazione residenziale ai margini dei nuclei rurali esistenti, o a corte.

5. (P) Nel caso di **interventi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti**, è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) vanno promossi interventi di elevata qualità architettonica, tali da minimizzare la necessità di interventi di mitigazione;
- b) sono da preferirsi volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate, non superiori ai tre piani di altezza;
- c) i nuovi manufatti devono essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione visiva;
- d) il raccordo del manufatto con il terreno adiacente deve avvenire con limitati riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti, solo se strettamente necessari, e scarpate, sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;
- e) eventuali muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati in pietrame o con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, se in calcestruzzo armato rivestiti con la pietra tipica dei luoghi;
- f) l'impatto visivo dell'opera, se necessario, deve essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto la cui disposizione dovrà far parte del progetto edilizio;
- g) gli interventi edilizi devono essere realizzati in relazione alle tipologie indicate, evitando l'utilizzo di infissi in metallo anodizzato o PVC e di tapparelle avvolgibili, fatto salvo l'uso di materiali che richi amino la *texture* del legno;

h) le tinteggiature esterne devono ricondursi alla gamma dei colori delle terre, delle rocce e degli edifici storici presenti *in situ*, evitando cromatismi disarmonici rispetto al contesto paesaggistico e l'utilizzo del colore bianco, estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

i) non è ammesso l'utilizzo di elementi cementizi prefabbricati a vista.

6. (P) Eventuali **nuovi volumi** che si rendessero necessari a servizio delle **aziende agricole**, possono essere edificati solo dopo aver verificato l'impossibilità di recuperare edificazioni esistenti. Tali strutture devono salvaguardare i rapporti di scala con gli edifici limitrofi esistenti, sia in pianta sia in alzato. Nel caso in cui le esigenze produttive non consentano una frammentazione dei volumi, si richiede un livello di progettazione più approfondito dei fabbricati, in modo da poter valutare integralmente e nel dettaglio tutte le possibili interazioni con il paesaggio e le eventuali conseguenti mitigazioni. L'ampliamento è consentito nel rispetto dello schema morfologico originario, senza alterare l'assetto e la percezione dei varchi di accesso all'edificazione esistente di maggiore rilevanza. In sede di riuso delle corti rurali deve essere evitato il frazionamento degli spazi aperti con elementi di delimitazione.

7. (P) Gli **interventi di recupero degli edifici in territorio rurale** non devono alterarne le caratteristiche morfologiche, tipologiche e materiche, in particolare il recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione agricola diversa da quella residenziale è ammesso a condizione che gli interventi consentano la lettura delle caratteristiche del fabbricato rurale originario.

8. (P) Per gli interventi di **recupero dei manufatti edilizi esistenti** che rivestono valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, così come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di consolidamento, ripristino e tamponamento delle murature devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche delle strutture originarie. La demolizione di intonaci in favore di superfici faccia vista è consentita solo se si dimostra che la struttura originaria non era intonacata; è comunque da escludersi il ricorso a intonaci inframmezzati da brecce faccia vista, inclusa l'evidenziazione in facciata di archi e architravi di aperture;

b) i manti di copertura devono essere mantenuti con i materiali originari in coppi o in pietra. I coppi dovranno essere di tipo tradizionale, in doppio strato, privilegiando il recupero, quando possibile, degli elementi originari;

c) sono da conservare tutti gli elementi caratteristici dell'edilizia tradizionale quali cornicioni, zoccolature, aperture e infissi. Eventuali rifacimenti o integrazioni dovranno rispettare le caratteristiche geometriche e materiche, oltre che le proporzioni, degli elementi originari.

9. (P) L'inserimento di **aperture in falda** è ammesso solo per quanto riguarda la realizzazione di lucernai, che devono essere disposti secondo la morfologia delle falde, in fasce orizzontali o verticali, preferibilmente in asse con le aperture presenti in facciata. È esclusa la realizzazione di terrazze in falda (*cd.* "a tasca").

10. (P) È da escludersi l'apposizione in facciata degli edifici di apparati ed impianti tecnologici, quali ad esempio **condizionatori e antenne** a meno che non siano diversamente collocabili; in ogni caso essi devono essere opportunamente integrati o schermati con elementi vegetali nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni. Le antenne devono essere limitate a n.1 per fabbricato,

evitando il proliferare di apparecchi diversi tra loro, e devono essere mimetizzate utilizzando cromie idonee che si integrino col paesaggio circostante.

11. (I) La parcellizzazione dei **fondi agricoli** deve conservare il più possibile le tracce storicizzate esistenti, evitando, in particolare con le arature, la cancellazione di segni consolidati della pratica agraria.

12. (P) Nel caso di nuove installazioni di **serre e tunnel** per il ricovero di rotoballe o di mezzi agricoli, anche a carattere temporaneo, il colore del telo di copertura deve essere trasparente oppure va realizzato con finitura opaca nella gamma delle terre, quando disponibili, o alternativamente in altre tonalità spente che si inseriscano il più possibile nel paesaggio circostante, evitando l'utilizzo del bianco e prestando particolare attenzione al rapporto contesto/sfondo su cui si staglierà la nuova installazione.

13. (P) Ai fini del recupero dei valori paesaggistici deve essere perseguita la demolizione senza ricostruzione di **edifici o stratificazioni** (comprendendo serre in struttura leggera, tettoie o manufatti temporanei) individuati come **incongrui** dagli strumenti urbanistici comunali, con la bonifica dei luoghi ed il ripristino delle condizioni del contesto.

14. (P) Sono vietati nuovi **impianti ricreativi e sportivi** (quali campi da golf e strutture annesse, laghetti da pesca, strutture attrezzate permanenti per il tempo libero) che per dimensioni e caratteristiche compromettano la qualità paesaggistica dei luoghi;

15. sono ammessi interventi, anche di ampliamento, di impianti ricreativi e sportivi esistenti, se finalizzati ad un miglioramento dal punto di vista paesaggistico. Sono inoltre ammessi progetti di attività ricreative o sportive esclusivamente legati alle attività inerenti all'ambito agricolo e che, per dimensione e caratteristiche, non compromettano la qualità paesaggistica dei luoghi.

16. (P) Le **piscine** a servizio di abitazioni e strutture turistico-ricettive devono essere realizzate evitando modifiche significative del profilo altimetrico dei luoghi, il rivestimento deve essere realizzato nei colori della gamma delle pietre naturali locali; in particolare saranno da preferirsi soluzioni come le "biopiscine" in quanto garantiscono un inserimento compatibile nel contesto e un basso impatto paesaggistico.

ART. 5 DOTAZIONI PUBBLICHE E IMPIANTI

1. (P) Il completamento delle **infrastrutture primarie** mancanti, quali i parcheggi e gli spazi a verde, il sistema di raccolta e di depurazione delle acque, deve avvenire nel rispetto della permeabilità dei suoli. In particolare la realizzazione di eventuali parcheggi, se necessaria, non deve alterare la morfologia dei luoghi con sbancamenti del terreno e deve essere improntata alla reversibilità dell'intervento. I parcheggi inoltre devono prevedere adeguate mitigazioni che ne ostacolino la visibilità dall'esterno; a tal scopo devono essere evitate collocazioni in luoghi percepibili dalle visuali panoramiche, così come riportate alla Tav. 5.

2. (P) Nuovi **impianti destinati alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti** non sono ammessi, fatte salve le isole ecologiche, purché compatibili per dimensioni ed impatto visivo con la qualità paesaggistica dei luoghi; sono ammessi interventi su impianti esistenti qualora comportino un miglioramento dal punto di vista paesaggistico.

3. (P) L'installazione di **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**, laddove ammessa dalla normativa vigente, deve essere unicamente finalizzata all'autoconsumo di abitazioni e attività produttive e progettata con particolare attenzione al fine di minimizzarne gli eventuali impatti visivi. In particolare:

a) non sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di grande impatto territoriale (impianti fotovoltaici a terra, centrali termo-idroelettriche, impianti di termovalorizzazione, biogas, biomassa, eolici);

b) sono ammessi sistemi di impianti fotovoltaici e fototermici integrati alle coperture degli edifici, che non abbiano un rilevante impatto visivo sul paesaggio circostante. Sono preferibili le localizzazioni sui tetti di edifici produttivi in zone già urbanizzate, su edifici esistenti a copertura piana e su edifici di nuova costruzione, contestualmente ad una distribuzione ordinata e non frammentaria sulla copertura. È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti a falde, a condizione che si prevedano soluzioni integrate alle stesse e non sovrapposte, con pannellature senza cornici o con soluzioni mimetiche alternative, quali ad esempio i coppi solari. I moduli fotovoltaici o fototermici devono essere posizionati in una fascia continua, evitando la disposizione a gradoni;

c) negli interventi su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, gli impianti fotovoltaici e fototermici devono prevedere pannelli di colori mimetici, senza cornici ed integrati nel manto di copertura, o soluzioni mimetiche alternative, quali ad esempio i coppi solari o i moduli fotovoltaici a fascia, escludendo la possibilità di installare pannelli sovrapposti al manto stesso.

4. (P) È da escludersi la previsione di **nuove infrastrutture energetiche lineari** di media e alta tensione, se non interrato; sono comunque consentiti gli allacciamenti aerei ai singoli edifici. Gli interventi sulla rete di distribuzione elettrica devono prevedere prioritariamente l'interramento delle nuove infrastrutture ed il miglioramento paesaggistico delle esistenti.

5. (D) Qualora non diversamente collocabili all'esterno dell'area tutelata e per dimostrate esigenze, l'eventuale realizzazione di **antenne per telecomunicazioni** deve essere sottoposta ad una progettazione approfondita che ne verifichi preliminarmente la compatibilità con la qualità paesaggistica del contesto tramite un'attenta scelta della localizzazione, della tipologia e dei cromatismi.

6. (D) Le **reti e gli apparati per l'illuminazione pubblica** devono essere progettati con criteri di compatibilità paesaggistica ai fini dell'ottenimento del minimo impatto visivo.

7. (P) Sono ammesse **nuove infrastrutture lineari stradali** di interesse locale in ambito rurale e urbano. Gli interventi di manutenzione e, qualora necessario, potenziamento delle strade esistenti, anche di carattere sovracomunale, devono essere eseguiti secondo criteri di compatibilità paesaggistica evitando la duplicazione delle sedi stradali.

8. (D) È da promuovere il **mantenimento e il ripristino di percorsi storici e panoramici e di antichi itinerari**, in particolar modo di quelli riportati alla Tav. 5; eventuali opere e arredi devono essere progettati e realizzati in relazione al contesto di riferimento, privilegiando soluzioni che valorizzino ed esaltino le qualità paesaggistiche dell'area. In particolare nella segnaletica secondaria e nella cartografia finalizzata alla valorizzazione del territorio deve essere dato risalto ai toponimi che

testimoniano la presenza di antichi insediamenti e di usi storici del suolo, come descritti nella relazione tecnico-scientifica.

9. (P) La sistemazione delle **strade poderali** deve prevedere un fondo naturale in terra battuta, ghiaia o simili salvaguardando alberi, filari e siepi esistenti, quali elementi di connotazione paesaggistica dell'area. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si potrà prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale o in alternativa, in presenza di pendii accentuati, battuti di calcestruzzo non lisciato e intagliato, quali il magrone graffiato.

ART. 6 SALVAGUARDIA DELLE INVARIANTI PERCETTIVE

I seguenti commi dettano la disciplina relativa alle invarianti percettive e alle relative componenti, quali visuali e viabilità panoramiche.

1. (P) Deve essere assicurata la percezione del contesto paesaggistico dalle **strade panoramiche di crinale e fondovalle**, individuate dalla Tav. 5, , evitando la creazione di barriere che limitino la fruizione visiva. A tal fine sono possibili interventi di sfoltimento della vegetazione nei punti di maggior interesse. Nella gestione della vegetazione si deve incentivare la manutenzione/sfoltimento delle aree boscate al fine di salvaguardare le visuali panoramiche di cui alla Tav. 5.

2. (I) Deve essere prevista la riqualificazione delle **aree marginali** degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali.

3. (D) Si deve prestare particolare cura al tema dei **margini tra costruito e spazi aperti**, utilizzando delimitazioni compatibili con le curve di livello che non costituiscano barriera rispetto al contesto paesaggistico circostante.

4. (P) Le **recinzioni** devono essere realizzate con materiali tradizionali privilegiando tecniche ed elementi omogenei lungo il medesimo asse stradale, avendo cura di non ridurre la permeabilità visiva. Dovranno essere privilegiate soluzioni filtranti che amplino le visuali libere. I muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali devono essere salvaguardati nei loro caratteri, imponendone la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi. È consentita la recinzione di piccoli appezzamenti di pertinenza delle abitazioni rurali, per le quali saranno da preferirsi soluzioni che prevedano l'uso di sistemi verdi con essenze arboree e/o arbustive tipiche della zona o in alternativa l'uso di un sistema costituito da paletti metallici infissi direttamente nel terreno e rete metallica, senza cordoli in calcestruzzo, aventi altezza massima pari a 1,5 ml.

5. (P) Per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, eventuali aumenti di volume, legati alla realizzazione di **impianti tecnici**, anche di modesta entità (cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico), devono prevedere misure di mitigazione visiva e limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi.

6. (D) È da prevedere una graduale eliminazione della **cartellonistica pubblicitaria** in essere, in particolare di quella collocata nei tratti di viabilità panoramica di cui alla Tav. 5.

7. (P) È vietata la **cartellonistica pubblicitaria** con eccezione delle targhe, dei cartelli e della segnaletica direzionale e informativa ammissibile qualora tipologia e dimensioni siano uniformate, al fine di minimizzare l'impatto visivo.

ART. 7 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI AMBITI E SUB-AMBITI

1. (P) Negli ambiti di paesaggio fluviale (n. 1), naturale di collina (n. 3) e naturale agrario di collina (n. 4), oltre che nel sub-ambito 2.a del Castello di Montechiaro, è esclusa la previsione di nuove costruzioni (*cfr.* Tav. 1) se non a supporto delle attività agricole. In particolare le nuove costruzioni potranno essere realizzate da soggetti proprietari dei fondi con la qualifica di imprenditore agricolo e dovranno essere subordinate alla redazione di un programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale previsto dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore, che dimostri l'impossibilità di recupero dei fabbricati esistenti e la conseguente necessità di realizzare nuovi fabbricati. È consentito il recupero, il cambio di destinazione d'uso e l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente con adeguamento alle prescrizioni relative a materiali, coperture e finiture che dovranno risultare compatibili con il contesto architettonico e paesaggistico dei luoghi.

2. (P) È necessario salvaguardare e valorizzare il nucleo storico del **Castello di Montechiaro**, a tal fine qualunque intervento ricadente all'interno del sub-ambito 2.a non dovrà alterare in alcun modo le visuali "da e verso" il castello, salvaguardando gli attuali assetti morfologici e vegetazionali, oltre ai tracciati viari storici. È consentito il recupero dei nuclei rurali esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche dell'architettura rurale tradizionale.

3. (P) È necessario salvaguardare e valorizzare il borgo storico di **Pigazzano** (sub-ambito 2.d); a tal fine qualunque intervento di arredo urbano, illuminazione e sistemazione dei percorsi e degli spazi aperti – ivi inclusi i parcheggi – deve essere valutato all'interno di un progetto organico e unitario che assicuri la coerenza del complesso degli interventi con i caratteri del contesto. Richiamato il contenuto dell'art. 4, commi 1-2, le nuove urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali dovranno inoltre garantire le visuali da e verso gli edifici di interesse culturale e dovranno avere un'estensione limitata ed equilibrata rispetto all'edificato storico esistente.